

## STATUTO

### **Art. 1 - Costituzione e denominazione**

- a) È costituita una Associazione sotto la denominazione: “Corte dei Miracoli”

### **Art. 2 - Sede**

- a) L'Associazione ha sede in Vibo valentia, viale Feudotto n. 1.

### **Art. 3 - Durata**

- a) L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art. 4 - Finalità**

- a) L'Associazione ha per scopo:
- i) promuovere incontri, dibattiti, conferenze relativi ad argomenti atti a scoprire e conoscere meglio il territorio in cui risiedono i soci (storia, tradizioni, peculiarità);
  - ii) dare la possibilità agli associati di riunirsi per svolgere attività ludiche, con particolare riferimento ai giochi di ruolo o di interpretazione;
  - iii) promuovere il gioco di ruolo attraverso rappresentazioni o manifestazioni anche in luoghi pubblici;
  - iv) dare pubblicità alle proprie iniziative attraverso pubblicazioni anche di tipo informatico;
  - v) creare occasioni di incontro attraverso il gioco, con particolare attenzione ai giochi di ruolo e ai giochi di interpretazione;
  - vi) promuovere la cultura della pace, della non violenza e della legalità, del rifiuto della guerra con l'eccezione dell'autodifesa del territorio e della sovranità nazionale, della difesa dei diritti umani e civili, dell'affermazione della piena parità tra individui;
  - vii) promuovere la tutela delle minoranze e delle fasce deboli;
  - viii) affermare il principio di solidarietà e il rifiuto di ogni forma di discriminazione, di razzismo e di fondamentalismo nazionalistico o religioso;
  - ix) costruire il pluralismo culturale e promuovere la libertà dell'informazione e nell'informazione;
  - x) promuovere l'equità sociale e lo sviluppo eco-sostenibile;
  - xi) valorizzare la sovranità popolare e gli strumenti di democrazia diretta ai fini dello sviluppo delle istituzioni, sociale, economico e culturale del Paese;
  - xii) promuovere e stimolare azioni propositive rivolte alle istituzioni pubbliche e private, alla politica, al settore economico-imprenditoriale;
  - xiii) promuovere e coordinare studi ed iniziative sulle vocazioni del territorio, favorire l'applicazione, mediante l'incontro delle forze economiche e culturali che partecipano al processo di sviluppo e sollecitare mediante un'azione continua e diretta l'interesse della collettività;
  - xiv) Promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune e buone pratiche con enti e associazioni similari in Italia e all'estero;
  - xv) Promuovere ulteriori finalità ricreative e culturali comunque connesse agli scopi dell'associazione.
- b) Nell'ambito delle suddette finalità l'associazione promuove la realizzazione di programmi, progetti, iniziative ed altre attività, in tutti i campi di sviluppo della persona umana, nonché finalizzati allo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità, con particolare attenzione ai seguenti campi:
- i) promozione culturale e condivisione delle buone prassi;
  - ii) miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
  - iii) valorizzazione e sviluppo delle risorse territoriali, ambientali, culturali e storico-architettoniche e naturalistiche, anche attraverso la loro riscoperta attraverso pratiche ludiche come il gioco di ruolo dal vivo.

- c) A tal fine l'associazione promuove attività di natura socio-culturale, convegni, seminari, incontri, conferenze e manifestazioni, mostre ed eventi socio-culturali e artistici, inoltre, intrattiene rapporti, sulla base del reciproco riconoscimento, con partiti politici, organizzazioni sindacali e di categoria, associazioni ed enti istituzionali pubblici e privati; può proporre istanze volte al perseguimento dei fini sociali.
- d) Per il perseguimento dei fini sociali, l'Associazione potrà effettuare campagne di informazione dei cittadini, anche sfruttando i mezzi di comunicazione di massa, e potrà dotarsi di propri strumenti divulgativi, anche con pubblicazioni a carattere periodico redatte a mezzo stampa, e potrà dotarsi di un proprio sito internet.
- e) L'Associazione potrà chiedere e ricevere finanziamenti e/o contributi da enti pubblici e privati per lo sviluppo delle proprie iniziative.
- f) L'Associazione non ha fini di lucro e si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
- g) L'Associazione non svolge attività sindacale, né intende sostituirsi alle Organizzazioni Sindacali costituite. Può fornire la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nelle sue finalità. In ogni caso, l'associazione mantiene la totale indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

#### **Art. 5 - Esercizio finanziario e bilancio**

- a) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- b) Entro centoottanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'Organo Amministrativo il bilancio dell'esercizio precedente.
- c) Gli eventuali avanzi di gestione non sono ripartibili tra i Soci, ma vengono destinati al Patrimonio sociale.
- d) Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, destinare parte degli eventuali avanzi di gestione ad iniziative di carattere mutualistico, sociale e culturale previa approvazione dell'Assemblea Generale dei soci.

#### **Art. 6 - Soci**

- a) Il numero dei soci è illimitato.
- b) Hanno diritto ad iscriversi all'associazione in qualità di "Soci Ordinari" tutti i cittadini italiani o della Comunità Europea, maggiorenni, di ambo i sessi, che condividano i principi e gli scopi dell'associazione ed i cui scopi o attività non siano contrastanti con le finalità dell'associazione.
- c) Il Consiglio Direttivo può conferire lo status di "Socio Sostenitore" a persona che pur non chiedendo l'ammissione quale socio ordinario, o non avendone i requisiti, contribuisca economicamente, anche tramite donazioni di beni, ai fabbisogni dell'Associazione, ma tale status di "Socio Sostenitore" ha termine decorsi due anni dall'ultima liberalità a favore dell'Associazione.
- d) L'Assemblea Generale, inoltre, su proposta del Consiglio Direttivo potrà conferire lo status di "Socio Onorario" a persona di provata levatura morale che si sia distinta per l'impegno profuso nel perseguimento di fini coincidenti con quelli propri dell'Associazione.
- e) L'Associazione tiene un registro dei soci con tre distinte sezioni, una per ciascuno status di soci corrispondente (Ordinario, Sostenitore, Onorario).

#### **Art. 7 - Domanda di iscrizione**

- a) Chi desidera diventare Socio ai sensi dell'art. 6, comma b, deve inoltrare apposita istanza di ammissione specificando:
  - i) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;
  - ii) una e-mail funzionante (la quale verrà utilizzata per le comunicazioni ufficiali con il socio);
  - iii) di accettare lo statuto e tutte le norme in esso contenute;

- iv) il consenso al trattamento dei dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari dell'Associazione e limitata al periodo di validità dell'iscrizione, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
  - v) la motivazione della domanda di iscrizione e l'apporto che si intende fornire per il raggiungimento dei fini sociali.
- b) Le istanze presentate ai sensi del comma precedente sono valutate a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, che, previa informativa all'Assemblea dei soci e verificata l'assenza di scopi o attività dell'istante che siano in contrasto con le finalità dell'associazione, delibera sull'ammissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, comunicando l'esito all'interessato.

#### **Art. 8 - Diritti e doveri dei Soci**

- a) Il Socio Ordinario è tenuto:
  - i) a versare la quota di ammissione e la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
  - ii) a adempiere e rispettare i vari impegni derivanti dal rapporto sociale;
  - iii) ad osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni, le delibere prese dall'Assemblea e dal Consiglio.
- b) Il Socio neo iscritto può partecipare all'Assemblea Generale dei soci, ma acquisisce il diritto di voto solo dopo 30 (trenta) giorni dalla data di iscrizione.
- c) In tutti gli organi dell'Associazione è garantita ai Soci la pari opportunità di candidatura tra i due sessi.
- d) Ciascun Socio, purché in regola con la corresponsione della quota associativa, ha diritto ad un voto e nell'Assemblea Generale, può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta e potrà rappresentare, a sua volta, non più di quattro soci.
- e) I Soci Sostenitori ed i Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota di ammissione e della quota annuale; non possono ricoprire cariche associative di qualunque genere; possono partecipare alle adunanze dell'Assemblea con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

#### **Art. 9 - Perdita della qualità di socio**

- a) Il socio può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione con un'apposita dichiarazione di recesso che deve essere comunicata per iscritto al Presidente e ha effetto dal momento della presa d'atto del Consiglio Direttivo, da effettuarsi nella prima riunione utile.
- b) I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
- c) Il Socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota sociale.
- d) L'esclusione d'un socio può avvenire solo per gravi motivi e più precisamente qualora il Socio:
  - i) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti, oppure alle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
  - ii) danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente, l'Associazione;
  - iii) svolga attività in contrasto o concorrenti con quelle perseguite dall'Associazione;
  - iv) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti, a qualsiasi titolo, verso l'Associazione;
  - v) senza giustificato motivo si assenti per tre volte consecutive dalle riunioni dell'Assemblea Generale;

- vi) riporti condanna penale con sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, o per delitti che non siano punibili solo a querela della persona offesa.
- e) Il Socio incorso nei motivi di cui sopra sarà deferito dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri; quest'ultimo dovrà comunicare al Consiglio Direttivo la propria decisione per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni.
- f) Contro la decisione di esclusione pronunciata dal Collegio dei Probi Viri il socio può proporre appello innanzi all'Assemblea dei soci che decide secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.
- g) I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote associative e/o degli eventuali contributi versati.

#### **Art. 10 - Organo Amministrativo**

- a) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di consiglieri compresi tra 3 (tre) e 9 (nove) membri, incluso il Presidente, eletti tra i soci dall'Assemblea.
- b) Essi durano in carica per 2 (due) anni e possono essere rieletti.
- c) In caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso, alla prima riunione utile, provvede alla sua sostituzione con la surroga del socio che è risultato tra i non eletti, secondo il maggior numero di voti riportati, o in mancanza si provvede ad una elezione suppletiva nella prima Assemblea utile; i consiglieri così nominati cessano dalle loro funzioni con lo scadere del biennio di riferimento dell'intero Consiglio Direttivo.
- d) In caso di dimissioni contemporanee di oltre la metà dei suoi membri, il Consiglio Direttivo decade dalle sue funzioni e, su richiesta anche di un solo socio, il Presidente uscente, entro 30 giorni, provvede a convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero organo; in difetto, alla convocazione provvede con urgenza il Presidente del Collegio dei Probi Viri.

#### **Art. 11 - Amministratori**

- a) È eletto Presidente il socio che abbia riportato la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti validi al primo o al secondo scrutinio, ovvero la maggioranza relativa nel terzo scrutinio.
- b) L'elezione dei membri del Consiglio direttivo sarà regolamentata da apposita procedura che dovrà essere adottata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci. Tale procedura dovrà comunque garantire la più ampia rappresentatività dei soci
- c) Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia già provveduto l'Assemblea dei Soci.
- d) In mancanza di pluralità di candidature, il Consiglio Direttivo può essere eletto per acclamazione dall'Assemblea Generale.
- e) I lavori e le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo e le funzioni ed i compiti del Segretario e del Tesoriere possono essere dettagliatamente disciplinati da un regolamento adottato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci.
- f) L'Assemblea può stabilire compensi o rimborsi spese per gli amministratori.

#### **Art. 12 - Riunioni dell'organo amministrativo**

- a) Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta ogni due mesi, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
- b) Il Consiglio direttivo si riunisce, inoltre, una volta l'anno, in apposita seduta, per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
- c) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della

- maggioranza dei membri del Organo Amministrativo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- d) Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal consigliere delegato dal Presidente.
  - e) Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  - f) Le riunioni possono essere tenute anche in località diversa dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

#### **Art. 13 - Poteri dell'organo amministrativo**

- a) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea.
- b) Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione dell'Associazione nei limiti del presente statuto e, più in particolare, esso può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che sono di competenza dell'Assemblea Generale dei soci.
- c) Il Consiglio Direttivo, inoltre:
  - i) cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
  - ii) redige e propone all'Assemblea gli eventuali regolamenti esecutivi relativi all'applicazione del presente statuto;
  - iii) sviluppa le attività sociali secondo le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci;
  - iv) redige i bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni annuali;
  - v) gestisce e amministra l'Associazione nei limiti consentiti dai bilanci preventivi approvati dall'Assemblea Generale dei soci;
  - vi) determina annualmente la quota di ammissione e la quota annuale all'Associazione;
  - vii) nomina eventuali commissioni o conferenze di studio e/o approfondimento e/o indirizzo;
  - viii) qualora ricorrano i presupposti per l'esclusione di un socio provvede per iscritto al suo deferimento al Collegio dei Probiviri e provvede ad assumere le decisioni conseguenti, entro un periodo di 30 giorni dal ricevimento per iscritto della valutazione del Collegio dei Probiviri;
  - ix) autorizza preventivamente il Presidente a conferire e/o revocare procure (generali, speciali o alle liti) e a sottoscrivere contratti e altri atti che comportano obbligazioni per l'Associazione, salvi i casi di urgenza, per i quali comunque l'autorizzazione potrà intervenire con ratifica alla prima riunione utile o, in mancanza, non riconosce le obbligazioni assunte ponendo a carico del presidente ogni spesa e onere attinente (nel qual caso decide altresì se avviare l'azione disciplinare convocando il collegio dei probi viri).
  - x) propone all'Assemblea Generale dei soci eventuali modifiche allo statuto.
- d) Per il migliore funzionamento dell'Organo, il consiglio direttivo può approvare un regolamento interno che disciplina nel dettaglio le funzioni e i compiti di ciascun componente, distinguendo in particolare le seguenti funzioni: Presidente; Vice Presidente; Segretario; Tesoriere.

#### **Art. 14 - Legale rappresentante**

- a) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio con i più ampi poteri e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.
- b) In caso di grave impedimento del Presidente, permanente o temporaneo, il Vicepresidente ne assume le funzioni per il tempo necessario.

**Art. 15 - Convocazione dell'assemblea dei soci**

- a) I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo mediante comunicazione diretta a ciascun socio, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- b) L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.
- c) L'assemblea può altresì essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un quinto dei soci.
- d) L'Assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio comunale.

**Art. 16 - Deliberazioni assembleari**

- a) L'assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo, sulla nomina del Collegio dei Probi Viri, sulla ratifica dell'importo della quota sociale annualmente deliberato dal Consiglio Direttivo, sull'approvazione dei regolamenti, sulle modifiche dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
- b) Su proposta di 1/5 dei soci e con votazione a maggioranza dei presenti e a condizione che sia presente la maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci, l'assemblea dei soci può effettuare modifiche ai regolamenti dell'associazione.

**Art. 17 - Partecipazione all'assemblea dei soci**

- a) Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
- b) I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se amministratori (escluso il Presidente), salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
- c) Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di quattro soci e a tal fine occorre delega scritta di ciascun rappresentato.

**Art. 18 - Assemblea dei soci**

- a) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da socio eletto di volta in volta dall'Assemblea.
- b) Il Presidente dell'assemblea, prima dell'inizio dei lavori, nomina un segretario e, ove occorra, due scrutatori.
- c) Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, il quorum costitutivo ed il diritto degli interventi all'assemblea, nonché fissare all'inizio dei lavori e la durata massima degli interventi.
- d) Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
- e) Al processo verbale ciascun socio ha diritto di allegare memorie o di far aggiungere dichiarazioni a verbale o testi integrali degli interventi.

**Art. 19 - Quorum**

- a) Le assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ove diversamente disposto.
- b) In seconda convocazione o successiva, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
- c) In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'assemblea.

**Art. 20 - Ordine del giorno**

- a) L'ordine del giorno dell'assemblea dei soci è stabilito dal Presidente.

- b) Ciascun membro dell'organo amministrativo può richiedere al Presidente argomenti e temi da inserire all'ordine del giorno.
- c) Argomenti e temi da inserire all'ordine del giorno possono essere richiesti al Presidente da 1/10 dei soci.
- d) Nei casi dei precedenti commi b) e c) il Presidente è tenuto a inserire gli argomenti e temi richiesti alla prima assemblea dei soci utile.

#### **Art. 21 - Collegio dei Proviviri**

- a) Il Collegio è composto da tre membri effettivi più un supplente, e dura in carica 2 (due) anni: il membro più votato si identifica con il Presidente del Collegio stesso.
- b) Il Collegio dei Proviviri viene eletto l'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio Direttivo.
- c) Il Collegio dei Probi Viri ha il compito dell'esame delle controversie sulla interpretazione dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e può anche intervenire quale amichevole compositore di vertenze fra i Soci.
- d) Ad ogni intervento del Collegio deve fare seguito una formale relazione scritta, firmata dai tre componenti e conservata unitamente ai documenti ufficiali dell'Associazione.
- e) Ogni decisione del Collegio è definitiva ed inappellabile salvo ove diversamente disposto dal presente Statuto.
- f) Nel caso di deferimento dei soci ai sensi dell'art. 9, comma 5, dello Statuto, il Collegio dei Probi Viri è tenuto a comunicare la propria decisione al socio interessato ed al Consiglio Direttivo entro 30 giorni.
- g) Il socio supplente prende parte ai lavori con diritto di voto nel caso di assenza o impedimento di uno dei titolari e, comunque, ha diritto di assistere, senza facoltà di voto, a tutte le riunioni del Collegio.
- h) Il Presidente del Collegio dei Proviviri ha libero accesso ai libri sociali.
- i) In occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo, il Presidente del Collegio dei Proviviri custodisce i libri e le scritture sociali, consegnandole al Consiglio Direttivo di nuova elezione.

#### **Art. 22 - Modifiche dello Statuto**

- a) Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente con l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti e a condizione che sia presente la maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci.
- b) Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo ovvero da un decimo (1/10) dei soci in regola, su richiesta sottoscritta dagli stessi ed inoltrata al Consiglio Direttivo, il quale deve porla all'ordine del giorno della prima Assemblea utile.

#### **Art. 23 - Scioglimento**

- a) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci in regola con i pagamenti della quota associativa.
- b) Con la delibera di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

#### **Art. 24 - Logo e Simbolo**

- a) Il simbolo dell'Associazione "Corte dei Miracoli" è uno stendardo con lo sfondo diviso in due parti uguali verticalmente. La parte di sinistra ha sfondo bianco con contorno viola, quella destra ha sfondo nero con bordo verde. Al centro dello stendardo campeggia un cerchio viola con all'interno una fiamma, sopra di esso sono posizionate due corone, una nella parte destra l'altra nella parte sinistra. Sotto il cerchio si incrociano un ramo di ulivo e una spiga di grano; il ramo di ulivo è posizionato principalmente nella parte sinistra, la spiga

- di grano è posizionata principalmente nella parte destra.
- b) Per la migliore individuazione del simbolo si fa riferimento al disegno di cui all'allegato n. "1" al presente statuto.

**Art. 25 - Norme transitorie**

Al fine di consolidare e incanalare le attività dell'associazione secondo le intenzioni originali e autentiche dei soci fondatori si stabiliscono le seguenti norme transitorie:

- a) Il Consiglio Direttivo individuato in fase di costituzione resterà in carica fino alle dimissioni di ciascun componente.
- b) I membri dimissionari, facenti parte del Consiglio Direttivo individuato in fase di costituzione, verranno sostituiti con soci eletti dall'Assemblea dei Soci, ognuno di essi durerà in carica per il periodo di 1 (uno) anno e potrà essere rieletto.
- c) Con le dimissioni dell'ultimo componente costituente del Consiglio Direttivo, verrà ripristinato il normale iter elettivo.
- d) Nel periodo transitorio, ovvero fino al verificarsi del precedente comma c, è abrogato l'articolo 10 comma d.

**Art. 26 - Rinvio**

- a) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile e nella Legge 7 dicembre 2000, n. 383.

*Allegato n. 1 allo statuto dell'Associazione "Corte dei Miracoli"*

